



CIRCOLARE ILLUSTRATIVA
delle norme per il voto in via telematica e delle procedure per l'elezione
del Consiglio di indirizzo generale e del Consiglio di amministrazione
dell'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi
Quadriennio 2021-2025

Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento elettorale dell'ENPAP, con deliberazione presidenziale adottata il giorno 07 gennaio 2021 sono state indette le elezioni per la nomina dei componenti del Consiglio di indirizzo generale e del Consiglio di amministrazione dell'Ente per il quadriennio 2021-2025.

A) Periodo Elettorale

Le elezioni si svolgeranno esclusivamente in modalità telematica:

in prima convocazione dal 01 marzo al 05 marzo 2021

Il seggio elettronico resterà aperto per otto ore giornaliere consecutive dalle ore 10:00 alle ore 18:00 di ciascuno dei giorni sopra indicati.

Qualora non venga raggiunto il quorum, pari a un ottavo degli aventi diritto al voto (per il Consiglio di indirizzo generale il quorum deve essere raggiunto per ciascun Collegio), le votazioni, in seconda convocazione, per la cui validità non è necessario un numero minimo di votanti, si svolgeranno dal 22 al 26 marzo 2021 nei medesimi orari giornalieri.

Gli elettori potranno esercitare il proprio voto, esclusivamente in modalità telematica, secondo le indicazioni riportate al successivo paragrafo F).

B) Votazione per il rinnovo del Consiglio di indirizzo generale

Il Consiglio di indirizzo generale, in conformità con quanto disposto dall'art. 6, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 103/96 s.m.i., in base al numero degli iscritti all'Ente al 06 gennaio 2021, è costituito da **50** componenti eletti mediante votazione segreta.

Per l'elezione del Consiglio di indirizzo generale il corpo elettorale è suddiviso, a norma dell'art. 4 del Regolamento elettorale dell'Ente, in tre collegi elettorali: Collegio Nord, Collegio Centro, Collegio Sud e Isole.

- **NORD**: Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna

In base al numero degli iscritti residenti al 06/01/2021 nel Nord verranno eletti, mediante votazione segreta, n. **25 componenti** del Consiglio di indirizzo generale. Ogni elettore potrà esprimere al massimo n. **16 preferenze**.

- **CENTRO**: Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Umbria

In base al numero degli iscritti residenti al 06/01/2021 nel Centro verranno eletti, mediante votazione segreta, n. **15 componenti** del Consiglio di indirizzo generale. Ogni elettore potrà esprimere al massimo n. **10 preferenze**.

- **SUD e ISOLE**: Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna

In base al numero degli iscritti residenti al 06/01/2021 nel Sud e Isole verranno eletti, mediante votazione segreta, n. **10 componenti** del Consiglio di indirizzo generale. Ogni elettore potrà esprimere al massimo n. **6 preferenze**.

Si ricorda che il Collegio di appartenenza viene individuato in base alla residenza anagrafica presente negli archivi dell'Ente alla data del 06 gennaio 2021.

C) **Votazione per il rinnovo del Consiglio di amministrazione**

Il Consiglio di amministrazione in conformità con quanto disposto dall'art. 8, comma 1, dello Statuto e dall'art. 1, comma 4 del Regolamento elettorale, è costituito da cinque componenti eletti mediante votazione segreta. Ai sensi dell'art. 4 del medesimo Regolamento, le elezioni si svolgono sulla base di un Collegio Unico nazionale e ogni iscritto avente diritto al voto potrà esprimere al massimo **quattro** preferenze.

D) **Elettorato attivo - Corpo elettorale**

Sono titolari del diritto di voto (elettorato attivo), ai sensi dell'art. 2, comma 1, del Regolamento elettorale, gli iscritti all'Ente e i pensionati diretti che risultino tali alle ore 24 del 06 gennaio 2021, con esclusione di coloro che hanno presentato domanda di cancellazione dall'Ente a qualsiasi titolo. Coloro che presentino domanda di iscrizione all'Ente dopo la scadenza sopra indicata non sono inclusi nell'elettorato attivo.

E) **Elettorato passivo - Candidature**

Sono titolari del diritto di elettorato passivo, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del Regolamento elettorale, gli iscritti titolari del diritto di elettorato attivo, che, alla data di presentazione della candidatura, siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'art. 13 dello Statuto.

Gli iscritti all'Ente (titolari del diritto di elettorato attivo) che lo desiderino, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del Regolamento elettorale, potranno far pervenire la propria candidatura al Presidio Elettorale, **entro e non oltre le ore 18:00 del 27 gennaio 2021, esclusivamente a mezzo PEC** all'indirizzo elezioni@pec.enpap.it, utilizzando i fac-simile di modulistica messa a disposizione dall'Ente sul sito internet www.enpap.it/elezioni.

Ogni candidato dovrà allegare alla candidatura, contenente i dati anagrafici e di iscrizione all'Ente, una copia integrale del proprio documento di identità in corso di validità, un'autocertificazione, redatta a termini di legge, attestante il possesso dei **requisiti di onorabilità e professionalità**, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto dell'Ente e una presentazione/programma della propria candidatura (max. 800 battute, intendendo per battute il numero di caratteri spazi esclusi).

Con riferimento al **requisito di onorabilità**, sono considerate cause di ineleggibilità alle cariche dell'Ente, ovvero di decadenza dalle medesime:

- a) essere stato condannato a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, ovvero alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel R.D. del 16 marzo 1942 n. 267, ovvero aver riportato condanne o sanzioni di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni, per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l'economia pubblica o contro la Pubblica amministrazione, ovvero per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel massimo, a cinque anni, ovvero essere sottoposto a misure di prevenzione disposte ai sensi del D.Lgs. 8 settembre 2011, n. 159 s.m.i.;
- b) l'essere colpito da provvedimenti considerati dall'art. 2382 c.c. come cause di ineleggibilità o di decadenza degli amministratori delle società per azioni;
- c) essere inadempiente verso l'Ente per un debito liquido esigibile, legalmente messo in mora, ovvero per il quale sia avvenuta notifica della diffida ad adempiere, decorsi 30 giorni senza esito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 3, dello Statuto, il **requisito della professionalità dei componenti del Consiglio di indirizzo generale** è considerato esistente quando il candidato abbia esercitato ininterrottamente da almeno due anni l'attività di psicologo, con regolare iscrizione e contribuzione all'Ente.

Ai sensi dell'art. 13, comma 4, dello Statuto, il **requisito della professionalità dei componenti del Consiglio di amministrazione**, è considerato esistente quando, in aggiunta al requisito previsto per i componenti del Consiglio di indirizzo generale, il candidato abbia conseguito capacità ed esperienza amministrativa per aver svolto funzioni dirigenziali, consiliari o amministrative in organi collegiali, per uno o più periodi complessivamente non inferiori ad un quinquennio, presso Ordini professionali o presso altre istituzioni pubbliche o private, di significative dimensioni.

È possibile presentare la propria candidatura per il solo Consiglio di indirizzo generale, per il solo Consiglio di amministrazione o per entrambi. Nel caso in cui il candidato risulti eletto ad entrambi gli Organi, successivamente alle elezioni, all'atto di accettazione andrà operata la scelta di quale tra le due cariche ricoprire. La candidatura per il Consiglio di indirizzo generale può essere presentata esclusivamente per il Collegio di residenza.

La candidatura dovrà indicare la posizione dell'iscritto in relazione all'art. 1 del Decreto Legislativo n. 103/96, ovvero, in caso di candidatura da parte di un iscritto che svolga contestualmente all'attività autonoma anche un lavoro dipendente di Amministrazioni Pubbliche, come individuate all'art. 1 del Decreto Legislativo n. 165/2001 e s.m.i., la dichiarazione dovrà contenere l'impegno alla presentazione, entro e non oltre la data dell'insediamento della carica, dell'autorizzazione rilasciata da parte dell'Amministrazione di appartenenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 7, del richiamato D.Lgs. n. 165/2001.

La candidatura, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del Regolamento elettorale, dovrà contenere la dichiarazione dell'eventuale appartenenza o meno dell'iscritto ad un **Raggruppamento di Programma**, come definito dall'art. 8 del citato Regolamento.

Ciascun candidato può aderire a un solo Raggruppamento. I Raggruppamenti di programma sono formati da candidati che condividono un programma. Sono individuati da una denominazione, da un Rappresentante unico e da un programma elettorale.

A pena di esclusione, il Rappresentante del Raggruppamento, dovrà far pervenire al Presidio Elettorale la candidatura del Raggruppamento, **entro e non oltre le ore 18:00 del 27 gennaio 2021, esclusivamente a mezzo PEC** all'indirizzo elezioni@pec.enpap.it, utilizzando il fac-simile di modulo messo a disposizione dall'Ente sul sito internet www.enpap.it/elezioni, contenente l'elenco nominativo dei candidati aderenti al Raggruppamento, sia per tutti i tre Collegi elettorali del Consiglio di indirizzo generale che per il Collegio unico nazionale per l'elezione del Consiglio di amministrazione.

Ogni singolo Raggruppamento deve, a pena di esclusione, presentare i candidati aderenti al Raggruppamento, contemporaneamente sia per tutti i tre Collegi elettorali del Consiglio di indirizzo generale che per il Collegio unico nazionale per l'elezione del Consiglio di amministrazione. In particolare: il numero di candidati per il **Collegio Nord** del Consiglio di indirizzo generale **non potrà essere inferiore a n. 13 componenti e non potrà essere superiore a n. 16 componenti**; il numero di candidati per il **Collegio Centro** del Consiglio di indirizzo generale **non potrà essere inferiore a n. 8 componenti e non potrà essere superiore a n. 10 componenti**; il numero di candidati per il **Collegio Sud e Isole** del Consiglio di indirizzo generale **non potrà essere inferiore a n. 5 componenti e non potrà essere superiore a n. 6 componenti**; il numero di candidati per il **Collegio unico nazionale** per l'elezione del Consiglio di amministrazione **dovrà essere pari a n. 4 componenti**.

LE CANDIDATURE NON PRESENTATE NEL RISPETTO DI QUANTO INDICATO NEL PRESENTE PARAGRAFO NON SARANNO AMMESSE.

F) Voto in modalità telematica

In conformità con quanto disposto dall'art. 6, comma 2, dello Statuto e dall'art. 1, comma 2, del Regolamento elettorale, le elezioni si svolgeranno, **esclusivamente in modalità telematica**.

Gli aventi diritto al voto potranno esercitare tale diritto, nell'arco di tempo determinato al precedente paragrafo A), presso qualsiasi postazione informatica collegata alla rete internet, all'interno o meno del territorio della Repubblica Italiana.

Si potrà esprimere il voto **accedendo alla propria area riservata attraverso il sito www.enpap.it e, successivamente, accedendo all'Area Elezioni inserendo le credenziali di voto (PIN),** trasmesse unitamente a questa comunicazione.

Esclusivamente gli aventi diritto al voto che non hanno l'obbligo di disporre di PEC, ossia i pensionati che hanno cessato l'attività professionale, che avranno, pertanto, ricevuto la presente comunicazione e le credenziali di voto tramite lettera Raccomandata A/R, potranno esercitare il loro diritto al voto anche presso il Presidio Elettorale, istituito nella Sede dell'ENPAP in Via Andrea Cesalpino n. 1, 00161 ROMA.

Nell'Area Elezioni del sito dell'Ente saranno pubblicate le schede elettorali del Consiglio di indirizzo generale e quelle del Consiglio di amministrazione con i nomi di tutti i Candidati, sia individuali che appartenenti ad un Raggruppamento di Programma.

Il Presidio Elettorale (PE) presso la sede dell'ENPAP, sarà costituito, ai sensi dell'art. 9, comma 1 del Regolamento elettorale da un notaio, Responsabile del PE, dal Direttore dell'Ente o un dirigente dell'Ente appositamente delegato, un dipendente dell'Ente e dal referente tecnico della società incaricata delle procedure informatiche elettorali.

L'avente diritto al voto che dichiara per iscritto di non aver ricevuto le credenziali per l'esercizio del voto o di averle smarrite o deteriorate, può chiedere il rilascio di nuove credenziali al Presidio Elettorale, previa verifica dell'eventuale utilizzo e annullamento delle precedenti.

In tal caso, dovrà far pervenire la richiesta al Presidio Elettorale entro e non oltre i 5 giorni lavorativi antecedenti la data di inizio del periodo elettorale, ovvero **entro e non oltre le ore 18:00 del 22 febbraio 2021, esclusivamente a mezzo PEC** all'indirizzo elezioni@pec.enpap.it, utilizzando il fac-simile di modulo messo a disposizione dall'Ente sul sito internet www.enpap.it/elezioni, ovvero presentandosi fisicamente al Presidio Elettorale durante l'arco di tempo di apertura del periodo elettorale di cui al precedente paragrafo A).

G) Commissione Elettorale

È pubblicato sul sito internet www.enpap.it/elezioni, il bando per l'autocandidatura a componente delle Commissione Elettorale.

La Commissione Elettorale, oltre a presenziare le operazioni di scrutinio e comunicare l'esito dell'esame della documentazione elettorale ricevuta dal Presidio Elettorale, ha i poteri e i compiti previsti dall'art. 13 del Regolamento elettorale.

Gli iscritti all'Ente titolari del diritto di elettorato attivo che lo desiderino, possono proporsi a componente della Commissione Elettorale, purché, alla data di presentazione della candidatura:

- abbiano compiuto il quarantesimo anno d'età;
- abbiano un'anzianità di iscrizione all'Ente di almeno cinque anni;
- siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità di cui all'art. 13, commi 1, 2 e 4 dello Statuto (ovvero quelli previsti per la candidatura a componente del Consiglio di amministrazione di cui al precedente paragrafo E "Elettorato passivo - Candidature");
- non siano candidati a componente del Consiglio di indirizzo generale o Consiglio di amministrazione;
- non siano componenti del Consiglio di indirizzo generale o del Consiglio di amministrazione o del Collegio Sindacale uscenti.

Il Consiglio di amministrazione nominerà i cinque membri della Commissione Elettorale entro il 18 febbraio 2021, estraendoli a sorte, alla presenza del Notaio Responsabile del Presidio Elettorale, dall'elenco degli iscritti propostisi per l'incarico, determinando, inoltre, il trattamento economico.

H) Scrutinio e verbale operazioni conclusive

Ai sensi dell'art. 11, comma 1, del Regolamento elettorale, le operazioni di scrutinio, effettuate in modalità telematica, sono pubbliche e si svolgono alla presenza della Commissione Elettorale. Il Responsabile del Presidio Elettorale, accertato preliminarmente il numero complessivo dei

votanti sia per il Consiglio di amministrazione che per ciascun Collegio del Consiglio di indirizzo generale, convaliderà le elezioni e darà avvio alle operazioni di scrutinio, procedendo prima con quello relativo alla votazione per l'elezione del Consiglio di amministrazione e successivamente a quello per le elezioni del Consiglio di indirizzo generale.

Qualora, invece, il numero dei votanti risulti inferiore al quorum previsto dallo Statuto, il Responsabile del Presidio Elettorale non procederà allo scrutinio e rinverrà le operazioni elettorali alla data fissata per la seconda convocazione.

A norma dell'art. 12 del Regolamento elettorale, il Responsabile del Presidio Elettorale, terminato lo scrutinio, chiude il verbale delle operazioni e ne predispone due copie che verranno sottoscritte in ogni foglio da tutti i membri del PE, trasmettendone una copia al Presidente dell'Ente.

Conformemente al comma 3 dell'articolo 12 del Regolamento, il Presidente, preso atto dei nominativi eletti, nei dieci giorni successivi all'ultimazione dello scrutinio, comunicherà loro, a mezzo PEC, l'esito del voto con la richiesta di inviare entro il termine perentorio di dieci giorni l'accettazione della carica e, ove del caso, la scelta tra quella di componente del Consiglio di amministrazione o del Consiglio di indirizzo generale.

I) Proclamazione eletti e insediamento cariche

Ai sensi dell'art. 14 del Regolamento elettorale, la Commissione Elettorale, dopo aver esaminato la documentazione elettorale prodotta dal Presidio Elettorale, oltre che dai candidati e dagli eletti, comunicherà nei dieci giorni successivi alla ricezione della stessa, l'esito dell'esame.

Nei cinque giorni successivi, il Presidente dell'Ente proclamerà eletti i candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti attraverso apposito verbale che verrà affisso nei locali dell'Ente e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente stesso.

In caso di parità, a norma dell'art. 14, comma 3 del Regolamento elettorale, verrà proclamato eletto l'iscritto con maggiore anzianità di iscrizione all'Ente o, in caso di ulteriore parità, il maggiore di età.

A ciascun eletto verrà comunicata la proclamazione a mezzo PEC.

Il Presidente uscente, in conformità all'art. 15 del Regolamento elettorale e alle procedure previste dallo Statuto, convocherà, entro venti giorni dalla data di proclamazione degli eletti, il nuovo Consiglio di indirizzo generale e il nuovo Consiglio di amministrazione.

L'avviso di convocazione, il bando e la presente circolare illustrativa, nonché lo Statuto e il Regolamento elettorale sono consultabili sul sito internet dell'Ente www.enpap.it.